

TI_GERICHTE 11.1997.88 vom 16. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.88

FR: TI_GERICHTE 11.1997.88 du 16 février 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.88 del 16 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante contesta tale conclusione, facendo valere in primo luogo che le prestazioni versate dall'istituto di previdenza professionale non rientrano nel computo dell'asse successorio, poiché costituiscono un diritto spettante ai beneficiari in virtù del diritto delle assicurazioni sociali. L'importo da essa ricevuto non può quindi essere considerato negli attivi della successione, che ammonterebbero a fr. 459'639.75.

E. 3

Il Pretore ha computato le prestazioni di libero passaggio ricevute dall'appellante nell'attivo della successione, fondandosi sull'opinione della dottrina per la quale tali prestazioni sono da considerare "liberalità" a causa di morte, poiché né quota né i beneficiari, in caso di decesso, non sono imposti al disponente dalla legge (P IOTET in: ZBJV 117/1981 p. 304). Di conseguenza tali prestazioni devono essere computate nella successione (P IOTET, op. cit., p. 289; R IEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 1985, pag. 121; N USSBAUM, Die Ansprüche der Hinterlassenen nach Erbrecht und aus beruflicher Vorsorge bzw. gebundener Selbstvorsorge, in: SZS 32/1988 pag. 200). Secondo altri autori, per contro, la liberalità a causa di morte presuppone la volontà di procurare un vantaggio patrimoniale a terzi con disposizioni come il testamento, il patto successorio o una donazione per morte (B LAUENSTEIN in: SVZ 50/1982 pag. 38). Viceversa, il versamento delle prestazioni derivanti dalla previdenza professionale (LPP, secondo pilastro) ai superstiti segue l'ordine previsto dalla legge o dal regolamento dell'istituto di previdenza (DTF 82 II 477) e quindi non comporta alcun elemento volontario (D RUEY, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 156; R EYMOND, Les prestations des fonds de prévoyance en cas de décès prématuré, in: SZS 1982 pag. 171; B LAUENSTEIN, Prévoyance professionnelle et droit successoral, in: SVZ 50/1982 pag. 33). Al decesso di un assicurato i beneficiari non ricevono la prestazione dall'istituto di previdenza in virtù di un diritto successorio, ma hanno un diritto originario conferito loro direttamente dalla legge (art. 18 a 22 LPP) o dal regolamento dell'istituto di previdenza (DTF 113 V 289 seg.). Il Tribunale federale ritiene che il capitale di risparmio devoluto dall'istituto di previdenza professionale ai superstiti non rientra nella successione dell'assicurato (SJ 118/1996 pag. 418). Tali prestazioni non rientrano nemmeno nel calcolo della porzione disponibile e delle legittime (DTF 74 I 398; T UOR, Berner Kommentar, Diritto successorio, introduzione, n. 5, pag. 3; E SCHER, Zürcher Kommentar, Diritto successorio, introduzione, n. 5a, pag. 7; Reber/Meili, Todesfalleistungen aus über- und ausser-obligatorischer beruflicher Vorsorge und Pflichtteilsschutz, in: SJZ 92/1996 pag. 121).

E. 4

Nel caso concreto la testatrice non ha potuto disporre o modificare i contenuti del contratto previdenziale, avendo al momento dell'adesione all'istituto di previdenza accettato le clausole del regolamento indicanti quali beneficiari in caso di decesso della persona assicurata gli eredi legali (doc. 5, 6). Trattandosi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (doc. 5) è indubbio che il capitale di decesso di fr. 107'760.– versato all'attrice non rientra negli attivi della successione (Reber/Meili , op. cit., pag. 121), come a giusta ragione sostiene l'appellante.

E. 5

L'attrice ribadisce inoltre che nei passivi della successione non può essere inserito l'onere ipotecario di fr. 40'652.50 gravante i fondi di _____, che configurerebbe un debito personale della convenuta e non della successione. Il rimprovero è, di principio, fondato. L'onere ipotecario gravante i beni di _____ deve invero essere stralciato dai passivi della successione, che ammontano a fr. 30'688.95 (fr. 30'269.15 debiti della defunta, fr. 419.80 corrispondenti al doc. S1), come rilevato a giusta ragione dall'appellante. Ciò non significa tuttavia che non se ne debba tenere conto nel calcolo dell'asse successorio. Al momento della donazione la convenuta ha assunto contrattualmente il debito ipotecario gravante i fondi di _____, per un importo totale di 40'652.50 (fr. 40'000.– di capitale e fr. 652.50 di interessi: doc. 7), subentrando come debitrice alla donante. La liberalità è quindi avvenuta, in misura parziale, a titolo oneroso. In siffatte circostanze il valore da considerare nell'azione di riduzione consiste nella differenza tra i valori delle prestazioni effettuate dalle parti (DTF 116 II 674 segg.). Al momento della donazione immobiliare il reale arricchimento della convenuta era quindi di soli fr. 242'347.50 (valore del fondo, dedotto il debito ipotecario). Tale valore non risulta essere aumentato nel breve periodo intercorso tra la donazione e la morte della testatrice, avvenuta nemmeno un mese dopo la rogazione dell'atto. Di conseguenza l'asse successorio ammonta a fr. 418'987.25 (fr. 47'177.75 di liquidità, fr. 24'562.– come valore di riscatto assicurazione sulla vita, fr. 7'000.– di mobili e suppellettili del rustico a _____, fr. 97'900.– come valore di metà della comproprietà a _____, fr. 242'347.50 come valore netto della donazione immobiliare).

E. 6

La porzione legittima dell'attrice corrisponde di conseguenza a $\frac{1}{4}$ (art. 471 n. 2 CC) dell'asse successorio netto, pari a fr. 388'298.30 (differenza tra attivi e passivi), ovvero a fr. 97'074.60. Dedotte le prestazioni della polizza assicurativa stipulata con “ _____ ”, il cui valore di riscatto (art. 476 e 529 CC) era di fr. 24'562.– (doc. I), l'importo necessario per reintegrare la porzione legittima dell'attrice è di fr. 72'512.60.

E. 7

Avendo respinto la petizione per mancata lesione della porzione legittima, il Pretore ha lasciato indecisa la questione di sapere se la riduzione dovesse essere sopportata proporzionalmente da tutte le eredi, come sostiene la convenuta (risposta, pag.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata un'equa indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : 1. L'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in : a) taxa di giustizia fr. 1'100.– b) spese fr. 50.– fr. 1'150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.